

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 16 aprile 2024, n. 168

[ID VIP 9611] - Parco fotovoltaico, della potenza di 19,65 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Galatina (LE), in località "San Vito". Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Proponente: GALATINA 2 S.R.L.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)";
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione

dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;

- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni

amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali” dispone all’art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 79085 del 16.05.2023, acquisita in pari data al prot. n. 7929 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali comunicava la procedibilità dell’istanza in oggetto epigrafata e la pubblicazione sul portale ambientale della documentazione e dell’Avviso al pubblico, ai sensi degli artt. 23 e 24, co.1, D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- con nota prot. n. 9648 del 21.06.2023 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l’altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l’avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza.

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi, allegati alla presente determinazione, relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto

- nota prot. n. 11321 del 26.07.2023, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Lecce, ha espresso valutazione tecnica negativa;
- nota prot. n. 13697 del 30.08.2023, con la quale L’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha espresso parere favorevole condizionato dal rispetto delle prescrizioni ivi indicate.

RITENUTO che:

- l’istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 9611, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio favorevole di compatibilità ambientale relativo al Parco fotovoltaico della potenza di

19,65 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Galatina (LE), in località "San Vito", in oggetto epigrafato, proposto dalla società "GALATINA 2" S.r.l., per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo pretorio online dell'Amministrazione regionale in adempimento dei prescritti obblighi di pubblicità legale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Il Funzionario Istruttore
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto
ID_VIP 9611

Tipologia di progetto: Fotovoltaico
Potenza: 19,65 MW
Ubicazione: Galatina (Le).
Proponente: Galatina 2 S.r.l.

RILIEVI PRELIMINARI

L'impianto fotovoltaico (**non agrivoltaico**) si articola in **8 campi e 17 sottocampi**, ubicati a est dell'abitato di Galatina e sarà connesso alla RTN mediante una cabina di raccolta ed una sottostazione di trasformazione fino ad una futura stazione Terna ubicata più a nord nello stesso Comune. È previsto un cavidotto MT interno per collegare tra loro i vari campi ed un cavidotto esterno per collegarsi alla sottostazione di trasformazione. Nella relazione di calcolo e dimensionamento MT (tabella 1 pagina 9) viene indicato uno sviluppo complessivo dei cavidotti di circa 9,3 km sempre nel territorio di Galatina. Di seguito si riepilogano le particelle catastali interessate dall'impianto così come riportate nella Relazione Generale al progetto:

Comune di Galatina, Foglio 66 p. 92-271-283; Foglio 67 p. 30,49,63,54,141,229,232,236; Foglio 78 p. 28,29,165,167.

Si rileva una **incongruenza** per quanto riguarda la particella 232 del foglio 67, che non risulta censita in catasto (vedi fig. 1).

Ufficio provinciale di: LECCE Territorio

Situazione aggiornata al : 10/04/2024

Dati della ricerca

Catasto: **Terreni**

Comune di: **GALATINA** Codice: **D862** Sezione: **A**

Foglio: **67** Particella: **232**

Elenco Immobili

NESSUNA CORRISPONDENZA TROVATA

[Indietro](#)

Fig. 1 - Incongruenza rilevata su di una particella dichiarata.



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

IDONEITÀ DELL'AREA**Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.Lgs. n.199/2021**

Come visibile in figura 1, una **minima parte** dell'area d'impianto rientra nella casistica di cui all'art. 20, co.8 lett. c ter 2, D.Lgs..199/2021, in quanto racchiusa entro 500 metri da impianti o stabilimenti, precisamente l'impianto fotovoltaico denominato con codice regionale F/CS/D862/10.




Fig. 2 - Impianti esistenti in prossimità del progetto.

L'impianto **rientra** nella casistica di cui alla lett. c quater, poiché

- non ricade perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto. Si precisa che per quanto riguarda gli usi civici è stata consultata la cartografia di ricognizione demaniale pubblicata sul SIT Puglia, dalla quale non risultano usi civici per il Comune di Galatina in quanto il territorio Comunale non è stato ancora analizzato.
- non ricade nella fascia di rispetto (500 m per impianti fotovoltaici) dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del DL 42/2004. Entro 500 m dall'impianto si rilevano i seguenti beni tutelati dal PPTR:
 1. (Art. 142 g): Boschi e Macchie
 2. doline
 3. Strada a valenza paesaggistica: SP47LE

beni che però non rientrano nelle definizioni della parte seconda o dell'art 13 del DL 42/2004.



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

Non sono applicabili le ulteriori casistiche di cui all'art. 20, co.8, D.Lgs..199/2021 in quanto:

- nell'area interessata **non** sono già installati impianti della stessa fonte (lett. a)
- l'impianto **non** ricade in un sito oggetto di bonifica (lett.b)
- **non** interessa cave o miniere (lett.c), anche se si segnala la presenza di due cave autorizzate ad est dell'impianto, denominate con codice regionale C_LE_00424 e C_LE_00271, distanti più di 700 m
- **non** è nella disponibilità di gestori di infrastrutture ferroviarie, autostradali (lett. c bis) società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, (lett.c bis 1)
- **non** ricade entro 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere (lett. c ter 1), non risulta interna ad impianti industriali e stabilimenti; non è adiacente alla rete autostradale entro una distanza di 300 metri (lett. c ter 3).




Fig. 3 - Ubicazione dell'impianto rispetto ai beni sottoposti a tutela nel raggio di 500 m

Verifiche ai sensi del RR 24/2010

L'impianto non interessa le aree non idonee ai sensi del RR 24/2010, come risulta dalla figura 4.

Tuttavia, esso ricade interamente sulle seguenti "Aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità" citati nell'allegato 1 del Regolamento:

- Puglia (IGT) DM 12.09.95 - DM 20/07/96 - DM 13/08/97;
- Salento (IGT) DM 12.09.95 - DM 20/07/96 - DM 13/08/97;



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

- Terra D'Otranto (DOP) Reg. CE n. 1065 del 12.06.97 (GUCE L. 156 del 13.06.97);
- Galatina (DOC) DM 21/04/97.

In proposito, il Regolamento, in allegato 1, riporta: *“Aspetti normativi relativi all’installazione: Problematiche che evidenziano una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni - incompatibilità con gli obiettivi di Protezione” e “Fotovoltaico: Complicato ottenere l’autorizzazione laddove si sia in presenza di oliveti alla luce delle previsioni della L. 144/51, nelle aree insistono olivi ed oliveti tutelati dalla L.R. n. 14/2007 o di vigneti, alla luce delle previsioni dell’OCM vitivinicolo inerenti in particolare il mantenimento del potenziale viticolo” e, in Allegato 3, pag. 106/35752: “La realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree **effettivamente occupate** da tali colture comporterebbe l’espianto delle stesse, pertanto non è compatibile con gli obiettivi di conservazione e valorizzazione dei prodotti tipici di qualità”. “Per questa tipologia di area non idonea, gli impianti definiti non idonei sono tutti quelli che producono in fase di realizzazione **espianto** di piante della specie sottoposta al riconoscimento di denominazione.”*




Fig. 4 - Ubicazione dell’impianto rispetto alle aree non idonee ex RR 24/2010



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.



Fig. 5 - Progetto su ortofoto Agea 2019




Fig. 6 - Progetto su immagini Google Airbus del 7/5/2023

L'analisi dell'ortofoto Agea del 2019 mostra, nell'area di impianto (fig. 5), la presenza di colture che non sono più presenti in una ripresa di Google Satellite del 2023 (fig. 6), eccetto la minima area evidenziata. Per quanto osservabile dalle immagini delle figure 5 e 6, non dovrebbe trattarsi di colture vitivinicole soggette a DOC e IGT, potrebbe al più trattarsi di olivi soggetti alla DOP "Terra d'Otranto".



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

Nella documentazione progettuale è presente una dichiarazione asseverata dell'agronomo attestante che *"la realizzazione dell'impianto non comporta l'espianto di impianti arborei oggetto di produzione agricola di qualità"*.

MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO

In merito ai requisiti di corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, di cui al **punto 16 del D.M. 10-9-2010**, si evidenzia l'**assenza** dei seguenti requisiti che sono considerati, in generale, elementi per la valutazione positiva dei progetti:

- a) **non** è comprovata con l'adesione del progettista ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 e/o EMAS);
- b) **non** è prevista la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili.
- c) **non** è esplicitamente documentato il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili
- d) **non** è previsto il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche;
- e) **assenza** di integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio;
- f) il progetto **non** riguarda la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi,
- g) **assente** il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future;

AGRIVOLTAICO

Il progetto non prevede di preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione, pertanto non sono stati analizzati gli indicatori di cui Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del 27.06.2022.

OSSERVAZIONI E CONCLUSIONI

L'impianto si sviluppa in una vasta area ad Ovest del Comune di Galatina (Le), articolandosi in ben 8 parti collegate tra di loro ed alla rete elettrica mediante elettrodotti interrati. A fronte di una potenza nominale di 19,65 MW sono previste linee elettriche con uno sviluppo complessivo di 9,3 km con conseguente impatto sulle infrastrutture stradali ed a rete del territorio comunale.

La documentazione presentata, benché a tratti alquanto sintetica, consente la valutazione del progetto.

Le varie porzioni di impianto ricadono interamente in area idonea ai sensi dell'art. 20, co.8 lett. c quater del D.Lgs..199/2021 ed (in aggiunta ed in minima parte) ai sensi della lettera c ter 2 del medesimo articolo.

Il progetto non interessa le aree non idonee ai sensi del RR 24/2010 ed i progettisti asseverano di non espantare specie oggetto di produzioni agricole di qualità. Non si evidenzia alcuno dei requisiti di corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, di cui al punto 16 del D.M. 10-9-2010.

Si tratta di un impianto fotovoltaico sul terreno per il quale il proponente non reclama il possesso dei requisiti previsti dalle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del 27.06.2022.